

# Informative impresa & lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

DICEMBRE 2024

## Le informative per l'azienda

Novità <i>bonus</i> Natale	2
Nuove disposizioni urgenti dal D.L. 160/2024	4
Errore materiale e patente a crediti	6
Riduzione contributiva settore edile	7
Massimale contributivo e lavoratore pensionato	10
Modalità operative per l'incentivo per il lavoro delle persone con disabilità	11
Reddito di lavoro e onere detraibile	13
RSA e RLS	14
Esonero contributivo ADI e SFL	15

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: **NOVITÀ BONUS NATALE**

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 22/E/2024, ha aggiornato le istruzioni della circolare n. 19/E/2024 a seguito delle modifiche apportate al c.d. *bonus* Natale dal D.L. 167/2024, con particolare riguardo all'ampliamento della platea dei beneficiari.

Inoltre, con la risoluzione n. 54/E/2024, è stato istituito il codice tributo 1703 per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del *bonus*, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

#### Modifiche intervenute

L'articolo 2, D.L. 167/2024 modifica l'articolo 2-bis, Decreto *Omnibus* con riguardo, in particolare, all'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che il *bonus* spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. Non è più richiesto, per la spettanza del *bonus*, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all'appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Il *bonus* è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) abbia, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- c) abbia un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.

Il *bonus* in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico, nonché in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Il *bonus*, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. L'articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis, articolo 2-bis, Decreto *Omnibus*, che prevede che l'indennità "*non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità*". Nel caso, dunque, di 2 lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; conviventi di fatto.

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il *bonus*, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, D.L. 167/2024, il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il *bonus* su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame. In particolare, il lavoratore dipendente, nell'attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del *bonus*. Per i lavoratori dipendenti che abbiano già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 2-bis, Decreto *Omnibus*, non è necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione al sostituto d'imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo non sia beneficiario del *bonus*.

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI DAL D.L. 160/2024**

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 del D.L. 160/2024, sono state emanate nuove disposizioni urgenti in materia di lavoro, in vigore dal 29 ottobre 2024 e riguardanti la lotta al sommerso e l'introduzione, fino al 31 dicembre 2024, di una cassa in deroga per il settore moda.

#### **Lavoro sommerso**

L'articolo 1, D.L. 160/2024 introduce una serie di misure volte, nelle intenzioni del Governo, a contrastare il lavoro sommerso. Innanzitutto (commi 1 e 2), si prende atto della soppressione dell'ANPAL e si sostituisce il relativo rappresentante con uno dell'INAIL:

1. nella cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità (mediante modifica del comma 2, articolo 6, D.L. 91/2014);
2. nel tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Con il comma 3, è stato modificato il comma 863, L. 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2019), che disciplina un fondo istituito presso l'Inail volto a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali.

In particolare, l'Inail, nel I semestre di ciascun anno dovrà pubblicare nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rendere noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Viene inoltre modificata, al comma 4, la disciplina recentemente introdotta dall'articolo 29, D.L. 19/2024, in materia di attestato di conformità (e l'iscrizione, su base volontaria, nella Lista di conformità INL), rilasciato in caso di accessi ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora non emergano violazioni o irregolarità: a seguito del rilascio dell'attestato e per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. Nel testo originario dell'articolo 29, D.L. 2 marzo 2024, si prevedeva l'esclusione assoluta da successive verifiche, sempre nei 12 mesi.

Infine, si prevede nei commi 5 e ss. dell'articolo 1 in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia.

Con D.M. si procederà alla selezione di 2 settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva e alla successiva estensione degli Isac ad almeno 6 ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

### **Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda**

L'articolo 2, D.L. 160/2024 introduce un trattamento di integrazione salariale in deroga, per l'anno 2024, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3, D.Lgs. 148/2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2024.

Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito, il datore di lavoro trasmette all'Inps, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

L'integrazione salariale è erogata direttamente dal datore di lavoro (fatta salva la richiesta di pagamento diretto in caso di difficoltà finanziarie del datore di lavoro) ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, D.Lgs. 148/2015.

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: ERRORE MATERIALE E PATENTE A CREDITI**

Si informano i Signori Clienti che, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha emanato il modello da utilizzare per rettificare l'istanza *online* di richiesta della Patente a crediti, da compilare e firmare a cura del legale rappresentante-titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Tale modulistica non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito *web* INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l'intervento delle competenti strutture dell'Ispettorato.

La rettifica può riguardare:

- il codice fiscale impresa/lavoratore autonomo;
- le informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo (impresa/datore di lavoro, ragione sociale, pec);
- i requisiti minimi per il rilascio della Patente a crediti.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE

L'Inps, con la circolare n. 93, fornisce importanti indicazioni circa l'applicazione della riduzione contributiva pari all'11,50% per le imprese del settore edile.

Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. È bene precisare che sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Il beneficio in parola consiste, come anticipato, in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all'anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.

#### Condizioni di accesso al beneficio

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale,
- il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge,
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- assenza, in capo ai datori di lavoro, di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Si ribadisce, inoltre, che relativamente all'anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile "under 30").

L'agevolazione poi non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

## Procedura operativa

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) - nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione". Come anzidetto la scadenza per l'invio delle istanze è fissata al 15 febbraio 2025.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all'invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

Inoltre, in fase di fruizione del beneficio, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente con la riduzione in trattazione.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultino legittimi destinatari della misura anche in fase di effettiva fruizione del beneficio possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità.

Il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024, con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione; la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione "7N" all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Deve essere, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all'anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: MASSIMALE CONTRIBUTIVO E LAVORATORE PENSIONATO

Come noto la L. 335/1995 ha previsto che per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, ovvero per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, sia introdotto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Si è tuttavia posto un problema, riguardo a specifiche situazioni operative, relativo alla determinazione della corretta prima data di iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie per il caso di lavoratori, già pensionati, che siano reimpiegati con regolare contratto di lavoro. Come detto tale determinazione va a incidere sull'applicabilità o meno del già citato massimale contributivo; se anteriore al 1° gennaio 1996 (c.d. vecchio iscritto), non sussiste alcun massimale, mentre se in data successiva (c.d. nuovo iscritto) il massimale deve essere applicato.

Dopo aver chiesto un parere al Ministero del lavoro, l'Inps, con messaggio n. 3748/2024, riferisce circa la soluzione del tema specifico.

Il Ministero ha infatti chiarito che il reimpiego del lavoratore, in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico, non determina il venire meno dello *status* di "vecchio iscritto" se originariamente acquisito. Resta pertanto valida la prima data di iscrizione del soggetto, indipendentemente dall'eventuale fruizione, da parte dello stesso, di una prestazione previdenziale.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: MODALITÀ OPERATIVE PER L'INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con il D.L. 48/2023 è stato istituito un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, in modo da coinvolgerli in attività degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus.

Con il Decreto Interministeriale del 27 luglio 2024 sono poi state emanate le modalità di ammissione, di quantificazione e di erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Con il messaggio n. 3588/2024, l'Inps fornisce le istruzioni operative.

#### Le domande

Le domande per la fruizione del contributo possono essere presentate da: enti del Terzo settore; organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Tali domande dovranno essere inviate, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito *internet* [www.inps.it](http://www.inps.it), autenticandosi con la propria identità digitale e a esse sarà attribuito un codice identificativo.

Le domande dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, anche da una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000), dove il soggetto richiedente attesta e dichiara:

- una serie di propri requisiti;
- il numero delle persone disabili assunte, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, con contratto a tempo indeterminato, ovvero la trasformazione del loro contratto a termine in tempo indeterminato, nel medesimo periodo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- l'assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il rispetto del limite di importo complessivo, di cui al Regolamento 2023/2831/UE, relativo agli aiuti *de minimis*;
- una serie di altre indicazioni quali estremi del proprio conto corrente e indirizzo pec.

L'Inps, ricevute le domande, provvederà alla verifica di regolarità e completezza della documentazione richiesta, procedendo poi a trasmettere alla Presidenza del CdM - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, fornendo specifiche indicazioni per ognuno degli enti beneficiari.

In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l'Inps trasmetterà all'Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di 10 giorni.

## Il contributo

L'eventuale contributo spetterà in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della L. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato. Viene ricordato che l'importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi, non potrà superare il massimale degli aiuti *de minimis*.

Il contributo per le istanze accolte, che verrà erogato nel limite delle risorse disponibili, è così disposto in linea generale:

- 12.000 euro, *una tantum*, per ciascuna assunzione effettuata;
- 1.000 euro, per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.

Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, sarà erogato il contributo *una tantum* pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso, invece, di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile sarà erogato sino al mese di cessazione del rapporto.

Nel caso in cui dalle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procederà riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa.

Il contributo complessivamente spettante sarà erogato dall'Inps in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio. Detta erogazione avverrà mediante accredito sul conto corrente indicato nell'istanza dal richiedente.

## I controlli

Viene ricordato che l'Inps, successivamente all'erogazione del contributo, provvederà a effettuare dei controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi. Tali controlli saranno finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di responsabilità allegata alla domanda. Per ogni contributo sottoposto a controllo, l'ente beneficiario riceverà dall'Inps una comunicazione di avvio del procedimento mediante pec, con cui saranno richiesti determinati documenti. Entro 90 giorni dalla trasmissione della comunicazione anzidetta, l'esito del controllo sarà comunicato al beneficiario.

Nel caso di contenzioso, in merito alle controversie giudiziarie volte al riconoscimento del beneficio e dell'importo spettante, l'Inps istruirà le eventuali istanze ed i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto. Successivamente l'Istituto trasmetterà tempestivamente gli esiti della propria istruttoria alla Presidenza del CdM - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'adozione dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: REDDITO DI LAVORO E ONERE DETRAIBILE**

Si comunica che l'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 218/E/2024 ha precisato che nel caso in cui i premi assicurativi versati dal datore di lavoro per una polizza vita a favore dei propri dipendenti non concorrano alla formazione del reddito complessivo gli stessi non possono essere detratti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), Tuir.

In sostanza è ribadito il binomio imponibilità/detraibilità: ciò che non è imponibile non può creare onere detraibile, ciò che è imponibile può creare onere detraibile.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: RSA e RLS

Si comunica che la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro con interpello n. 5/2024 ha precisato che il TU 81 prevede espressamente che per “*unità produttiva*” si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Inoltre, tramite tale risposta ha precisato che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sia eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA) ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO ADI E SFL

Il D.L. 48/2023 ha istituito, per il contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l'Assegno di inclusione (ADI), unitamente a un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI o del SFL. In particolare, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi. Inoltre, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero contributivo previsto per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3, L. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell'ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfu e agli aiuti *de minimis*.

Con la circolare n. 111/2023 l'Inps ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo in trattazione. Con il messaggio n. 3888/2024 l'Inps comunica che, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", presente sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza *on-line* denominato "Esonero SFL-ADI", per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro, previa autenticazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza *on-line* "Esonero SFL-ADI", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le informazioni richieste (indicazione del lavoratore assunto; indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; indicazione della eventuale percentuale di *part-time* nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio; indicazione dell'eventuale attività di mediazione da parte di un'agenzia o di un ente).

L'Inps, una volta ricevuta la richiesta, provvede a verificare l'esistenza del rapporto, l'effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione, la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto e che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta consultando, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti *de minimis*, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato; provvede inoltre a calcolare l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata, comunicando in calce al medesimo modulo di istanza *on-line* che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero, e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo *part-time*, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, l'incentivo va riparametrato e ridotto.

Dopo l'accantonamento definitivo delle risorse finanziarie l'interessato può fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile. Il messaggio contiene anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero contributivo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, sia per gli arretrati (per i quali la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025), sia per il corrente, a partire dal periodo di competenza dicembre 2024. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

